

Vellar Claudio S.r.l.
Via Villa Rossi, 65
36012 Asiago (Vi)

Spett.le
Provincia di Vicenza
Settore Ambiente
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

E p.c.

Comune di Asiago
asiago.vi@cert.ip-veneto.net

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza
dapvi@pec.arpav.it

Azienda ULSS 7 Pedemontana
Servizio Prevenzione SPISAL
protocollo.prevenzione.aulss7@pecveneto.it

Consiglio di Bacino Brenta
consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it

Gestore ETRA S.P.A.
protocollo@pec.etraspa.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Ufficio Prevenzione Incendi – Vicenza
com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Ditta Vellar Claudio s.r.l. (P.IVA 01271810242). Osservazioni e controdeduzioni al rigetto istanza di modifica dell'autorizzazione n. 943 del 01/08/2025 di esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi, art. 10-bis L. 241/1990.

In riferimento al preavviso di rigetto dell'istanza ricevuta in data 13/10/2025, siamo a specificare quanto segue in relazione alle vs. precisazioni:

a) rispetto alla richiesta iniziale di modifica della prescrizione limitatamente ai rifiuti urbani E.E.R. 20 01 01, 20 01 38, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01 e 20 03 07 la ditta nelle integrazioni ha aggiunto ulteriori tipologie di rifiuti e casistiche di origine del rifiuto come *“nylon, inerti o macerie da demolizione”*, in assenza di alcuna argomentazione;

Osservazione:

Si intende richiedere la possibilità di ricevere da utenza urbana domestica esclusivamente i rifiuti identificati dai seguenti codici E.E.R. 20 01 01, 20 01 38, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01 e 20 03 07 (attualmente autorizzati) si chiede pertanto l'eliminazione della tipologie ritenute non idonee.

b) relativamente alle procedure di sicurezza richieste la ditta non ha fornito alcun elaborato grafico e relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, a supporto delle modalità e della logistica specifica per l'accesso all'area impiantistica da parte di soggetti privi di abilitazione, necessaria a valutare i possibili rischi di interferenza e assicurare condizioni di sicurezza operativa in impianto sia per il personale abilitato sia per soggetti privi di formazione sull'attività in questione. Nelle integrazioni fornite su questo punto la ditta non ha proposto alcuna fascia oraria dedicata ai soli utenti domestici né tanto meno posto limitazioni all'ingresso contestuale dei mezzi pesanti, mancano, altresì, indicazioni sulla messa a disposizione dei dispositivi protettivi individuali necessari agli utenti domestici per entrare in un impianto attivo di recupero rifiuti;

Osservazione:

In relazione alle misure di sicurezza e alla gestione dei potenziali rischi di interferenza, si rappresenta quanto segue.

L'accesso dei conferitori all'area di pesa è disciplinato mediante un sistema automatizzato di sbarra, collocato all'ingresso dell'impianto, che consente di regolare in modo controllato l'ingresso dei veicoli. Successivamente alla verifica del carico e della tipologia di materiale da conferire, i mezzi vengono presi in carico dal personale addetto, il quale provvede ad accompagnarli fino all'area di scarico, assicurando così un controllo diretto e una gestione ordinata e sicura delle operazioni di conferimento.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente nelle fasce orarie comprese tra le ore **8:00 e le ore 11:00** e tra le ore **14:00 e le ore 16:00**, al fine di evitare/ridurre la concomitanza con la movimentazione dei mezzi pesanti e di conseguenza minimizzare i rischi di interferenza, garantendo condizioni operative di maggiore sicurezza.

Come già specificato, le operazioni di conferimento sono gestite integralmente dal personale interno, il quale verifica preventivamente che l'ingresso avvenga in condizioni di sicurezza, evitando la contestualità con altri accessi di mezzi pesanti eventualmente presenti nello stesso arco temporale.

L'utenza esterna viene verificata dal personale nei pressi della sbarra automatizzata, successivamente l'utente è autorizzato ad accedere esclusivamente all'area dedicata al conferimento, situata in prossimità degli uffici (*area Conferimento e sosta utenza domestica*), nella quale non sussiste l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Lo scarico dei rifiuti conferiti è eseguito dal personale interno, nel pieno rispetto delle procedure aziendali di sicurezza e delle normative vigenti in materia.

c) relativamente alle procedure di rendicontazione dei flussi di rifiuti urbani da utenze domestiche richieste la ditta non ha fornito alcun elaborato/relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, a supporto delle procedure interne proposte. È assente un esemplificativo della scheda "*ricevuta*", che dovrebbe conservare sia l'utente domestico che conferisce sia l'impianto in parola, con inserite tutte le informazioni proprie del soggetto produttore e/o trasportatore del rifiuto (codice fiscale, tipo mezzo, targa), di identificazione del rifiuto in termini merceologici, quantitativi, di provenienza/origine (caratteristiche, luogo di produzione), della data di conferimento;

manca, inoltre, l'assolvimento delle imposte di bollo di € 16,00 cadauna, sulla base del modello riportato nella comunicazione di avvio procedimento, relative alla domanda di modifica dell'autorizzazione e all'invio della Determinazione Dirigenziale di rilascio del provvedimento;

Osservazione

Relativamente alle procedure di rendicontazione, si precisa che sono state allegate le tabelle di rendicontazione conformi a quelle già adottate per altre attività di recupero analoghe alla nostra, come espressamente autorizzate dagli Enti competenti. Qualora questa amministrazione intenda chiedere ulteriori informazioni sarà nostra cura integrare le tabelle comunicate.

Non risulta, tuttavia, chiaro quale sia la figura professionale abilitata alla sottoscrizione di tale rendicontazione.

Relativamente alla scheda di ricevuta, come precisato nella risposta alle integrazioni: *Al momento del conferimento/accettazione del rifiuto urbano verrà compilata e rilasciata al conferitore un'apposita ricevuta nella quale sono riportati:*

- *Dati identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto (Nome e cognome, residenza e codice fiscale).*

- *Indicazione del mezzo e della targa del mezzo con il quale il rifiuto è stato trasportato e conferito.*

- *Codice EER, quantità, descrizione del rifiuto e il luogo di produzione del rifiuto.*

Tutti i conferimenti verranno appositamente registrati nel registro di C/S e Rentri.

Si precisa pertanto che il tale ricevuta verranno riportate tutte le informazioni richieste.

A seguito di vs. risposta verrà assolta imposta di bollo di € 16,00 + .

2. parere negativo del Consiglio di Bacino del Brenta dei Rifiuti, in qualità di Autorità d'ambito (art. 201 del D.Lgs. 152/2006) alla richiesta avanzata dalla ditta, motivato dall'esame approfondito del contesto normativo e giurisprudenziale, dal quale si evince che l'orientamento giurisprudenziale su questo tema non è né univoco né consolidato. A conferma di quanto sopra, il Consiglio di Bacino ha riportato gli estremi di due sentenze (TAR Lombardia n. 1958/2016 e Consiglio di Stato n. 2114/2023) in cui negli iter argomentativi dei giudici è chiaramente illustrato che l'attività di "avvio al recupero" è distinta dall'attività di "recupero", trattandosi di due fasi diverse della filiera. La privativa del gestore concessionario è comprensiva dell'attività di raccolta e di c.d. "avvio al recupero", pertanto, un'impresa privata può legittimamente ricevere rifiuti urbani, ma esclusivamente dal gestore del servizio pubblico o da soggetti da esso delegati e mai direttamente dal cittadino produttore;

3. parere negativo del Gestore ETRA S.p.A., affidatario del contratto di Servizio Ambientale Integrato nel perimetro del Bacino Brenta fino al 31/12/2037, motivato anch'esso dall'esame approfondito del contesto normativo e giurisprudenziale;

Osservazione

Relativamente ai pareri resi dal Consiglio di Bacino del Brenta e dal Gestore ETRA S.p.A., si rappresenta che, la più recente giurisprudenza amministrativa riconosce che la pubblica amministrazione, pur non essendo in astratto vincolata agli orientamenti giurisprudenziali, è tuttavia tenuta a conformarsi ad essi in applicazione dei principi costituzionali di legalità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tale obbligo discende dall'esigenza di tutelare l'interesse legittimo del privato e di evitare decisioni discriminatorie o arbitrarie a fronte di situazioni analoghe.

Nel merito, occorre evidenziare che la questione del presunto obbligo di conferimento dei rifiuti urbani domestici al gestore pubblico non trova, allora, un fondamento normativo univoco.

L'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 limita la privativa comunale alle attività di raccolta e avvio al recupero, inteso come mero trasferimento dei rifiuti agli impianti di selezione o trattamento, escludendo espressamente l'attività di recupero vera e propria. L'art. 201 *"Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*, è stato abrogato.

La privativa, costituendo una deroga al principio di concorrenza, può operare soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e non può essere estesa in via interpretativa ai flussi destinati al recupero.

Pertanto, in presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti e non consolidati, non è sostenibile l'esistenza di un vincolo assoluto di conferimento dei rifiuti domestici al gestore pubblico, né può l'Amministrazione fondare un diniego autorizzativo su un'interpretazione unilaterale di una giurisprudenza controversa.

Del resto, non risulta comprensibile come altri impianti analoghi siano stati, e continuino ad essere, autorizzati sulla base della medesima pronuncia (Cons. Stato n. 4502/2023) richiamata nei nostri atti.

Pertanto, nell'eventualità in cui dovesse essere confermato un parere negativo in ordine al rilascio della presente modifica, si chiede che la competente Amministrazione, per garantire uniformità di trattamento e rispetto del principio di imparzialità, voglia attivarsi presso gli Organi regionali e/o provinciali e/o nazionale anche al fine di richiedere la revoca o la riesamina di tutti i provvedimenti autorizzativi già rilasciati in casi analoghi, fondati sul medesimo presupposto giuridico.

Si allega:

- Aggiornamento di PGO;
- Tav U del 17/10/2025 "Planimetria generale layout organizzativo impianto".

Alla luce delle suddette osservazioni si chiede il rilascio di quanto richiesto.

Distinti saluti.

Asiago (VI), 22/10/2025

Vellar Claudio srl